



Allegato "A"
al bando emanato
con D. D. n. 2016/16 del 15/09/2016

Schema disciplinare di incarico
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE

TRA

L'Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, con sede in Via Tronto, 10/A, 60126, Torrette di Ancona (AN) c. f. 00382520427, nella persona del suo Direttore, prof. Fiorenzo Conti, domiciliato per la carica presso il suddetto Dipartimento, autorizzato alla stipula del presente atto con Determinazione del Direttore n. ...;

E

Il Dott. _____, P.I. n. _____ - C.F.: _____, nato a _____ il _____, residente in Via _____ di seguito indicato come «prestatore».

PREMESSO

- che l'Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, ha il seguente obiettivo e progetto specifico: *"Epilessia, sonno e farmaci antiepilettici: una relazione multidirezionale"*;
 - che nell'ambito del suddetto progetto è necessario svolgere, a supporto della realizzazione dello stesso, la seguente attività: *"Valutazione ed interpretazione degli esami poligrafici eseguiti in soggetti affetti da differenti forme di epilessia e inserimento dei dati derivanti dall'analisi in un database dedicato, senza necessità di avere contatti diretti con i pazienti"*;
 - che è necessario conferire un incarico individuale ad un soggetto esterno, con contratto di lavoro autonomo, poiché è stata accertata attraverso un'apposita ricognizione fra le risorse umane a disposizione l'assenza di risorse umane e professionali idonee allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico;
 - che i caratteri della prestazione esterna sono la temporaneità e l'alta qualificazione;
 - che con delibera del Consiglio di Dipartimento n. 2016/06-4/C è stato autorizzato il conferimento di un incarico individuale ad un soggetto esterno, con contratto di prestazione d'opera occasionale, attraverso l'espletamento di apposita procedura comparativa *per titoli*;
 - che con provvedimento del Direttore n. 2016/16 del 15/09/2016 è stato emanato un avviso di selezione *per titoli* per il conferimento di un incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo occasionale;
 - che con provvedimento n. ____ del ____ sono stati approvati gli atti della commissione di valutazione ed il Dott. _____ è risultato vincitore a seguito dell'espletamento della procedura comparativa *per titoli*, per l'attribuzione di un incarico di prestazione d'opera occasionale inerente lo svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza all'interno del Progetto *"Epilessia, sonno e farmaci antiepilettici: una relazione multidirezionale"*;
 - che il Dott. _____ ha rilasciato apposita dichiarazione fiscale, fornendo i dati soggettivi necessari all'inquadramento fiscale previdenziale ed assicurativo dell'attività oggetto della prestazione dalla quale risulta che non svolge abitualmente attività di lavoro autonomo;
- eventuale*
- che il Dott. _____ dipendente pubblico si impegna a richiedere all'amministrazione pubblica di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 apposita autorizzazione allo svolgimento dell'attività occasionale attraverso il rilascio del nulla-osta rilasciato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE





ART. 1 (OGGETTO DELLA PRESTAZIONE)

Il prestatore si impegna a svolgere una prestazione di lavoro autonomo occasionale avente ad oggetto l'attività di "Valutazione ed interpretazione degli esami poligrafici eseguiti in soggetti affetti da differenti forme di epilessia e inserimento dei dati derivanti dall'analisi in un database dedicato, senza necessità di avere contatti diretti con i pazienti" nell'ambito del Progetto dal titolo: "Epilessia, sonno e farmaci antiepilettici: una relazione multidirezionale".

ART. 2 (SVOLGIMENTO DELL'INCARICO)

Ai fini dell'espletamento dell'incarico, il prestatore utilizzerà dati forniti dal Responsabile del progetto, con materiale informatico proprio e in luoghi esterni all'Università. In particolare, l'incarico si svolgerà con le seguenti modalità:

- Analisi quali- e quantitativa, interpretazione e scoring degli esami poligrafici;
- Compilazione di un database con le variabili ed i dati derivanti dall'analisi degli esami poligrafici, senza necessità di avere contatti diretti con i pazienti.

ART. 3 (DOVERI E COMPITI DELLE PARTI)

Il prestatore svolgerà la prestazione oggetto del presente contratto personalmente, in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione, né di orario e non potrà avvalersi di sostituti.

Il prestatore è tenuto a svolgere l'attività di cui all'art. 1 con la necessaria diligenza. Egli è obbligato a fornire alla struttura conferente i risultati richiesti.

Il prestatore è tenuto, inoltre, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) secondo le modalità disciplinate dall'art. 2, comma 3 del medesimo D.P.R. e secondo quanto previsto dal "Codice di comportamento dell'Università Politecnica delle Marche", emanato con Decreto Rettorale n. 580 del 15/09/2014. I suddetti codici, pur non essendo materialmente allegati al presente contratto, sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.

Il Responsabile del progetto, nel cui ambito deve essere resa la prestazione d'opera occasionale, è il Prof. Leandro Provinciali.

Al Responsabile del progetto compete verificare la regolare esecuzione della prestazione, certificare l'avvenuta acquisizione dei risultati attestando che gli stessi risultano conformi alle specifiche contrattuali.

ART. 4 (EFFICACIA, DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO)

L'efficacia del presente contratto è sospesa fino all'esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Nel caso in cui la Corte dei Conti si pronunci sulla non legittimità del presente contratto e/o degli atti presupposti e precedenti, il contratto si risolverà con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione del presente contratto. Nulla sarà dovuto al contraente.

Nel caso in cui la Corte dei Conti si pronunci sulla legittimità del presente contratto, lo stesso acquisterà efficacia dal momento della comunicazione da parte della Corte ovvero decorsi inutilmente i termini di cui all'art. 3, comma 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, così come integrati dall'art. 27 della Legge 24 novembre 2000, n. 340.

La prestazione avrà una durata di **mesi 1 (uno)** con decorrenza preferibilmente dal 17/10/2016.

Qualora il termine del presente contratto, nelle more del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo, divenga incompatibile con la durata del progetto/programma/obiettivo a motivo del quale è stato conferito l'incarico esterno, il contratto potrà essere risolto con effetto retroattivo alla data della sua sottoscrizione. Nulla sarà dovuto al contraente.

Il termine inizialmente previsto, previo accordo tra le parti, può subire una contrazione in funzione dei tempi di completamento del progetto cui la prestazione inerisce, fatta salva la necessità di verificare la congruità dell'impegno temporale richiesto al prestatore.

ART. 5 (CORRISPETTIVO)





Il corrispettivo della prestazione oggetto del presente contratto è di **€. 3.000,00**, incluse ritenute di legge a carico del prestatore, ed è onnicomprensivo di qualsiasi spesa che il prestatore dovesse sostenere in ordine all'esecuzione dell'incarico.

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in unica rata al termine della prestazione, entro 30 giorni dalla presentazione di una relazione sull'attività svolta, vistata dal Responsabile del Progetto, che attesta la regolarità della prestazione.

Ai fini della liquidazione, il prestatore dovrà presentare alla Struttura conferente richiesta di accreditamento del corrispettivo presso un istituto di credito o indicazione di altra modalità di pagamento.

ART. 6 (COPERTURA ASSICURATIVA)

Sono a carico del prestatore l'assicurazione contro gli infortuni derivanti allo stesso nell'esercizio della sua attività, nonché quella per danni a cose o persone eventualmente arrecati nell'esercizio dell'attività medesima.

Il prestatore esonera l'Università da ogni responsabilità per danni causati a persone e/o cose in corso di contratto.

ART. 7 (SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO)

Ai sensi e per gli effetti del D.M. 5.8.98 n. 363 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni" il Direttore, Prof. Fiorenzo Conti, in qualità di datore di lavoro garantisce al prestatore, che eventualmente svolge l'incarico nei locali dell'Università e che utilizza mezzi delle strutture universitarie, idonee misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Il prestatore dichiara di aver preso conoscenza delle norme in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro dell'Università Politecnica delle Marche.

ART. 8 (INVENZIONI E SCOPERTE DEL PRESTATORE)

Qualora nell'esecuzione del Progetto/Programma dovessero evidenziarsi procedimenti o prodotti attualmente non noti, il prestatore, fermo restando il diritto ad essere riconosciuto autore di tali nuovi procedimenti o prodotti, accetta le disposizioni vigenti in materia di diritti brevettuali presso l'Università Politecnica delle Marche.

ART. 9 (OBBLIGO DI RISERVATEZZA)

Il prestatore si impegna a non divulgare a terzi e/o usare per proprio personale beneficio alcuna informazione concernente l'attività dell'Università e/o le operazioni dal medesimo realizzate nel periodo in cui ha svolto la propria collaborazione. Scopo di questa norma è che non vengano divulgate e non vengano usate informazioni che non siano state pubblicate o comunque di pubblica conoscenza, fermo restando che nessuna di tali previsioni impedirà al collaboratore di portare a conoscenza di terzi, nello svolgimento della sua attività, quelle informazioni che possono essere necessarie ed utili per un effettivo ed efficiente adempimento dei suoi obblighi nei confronti del Committente.

L'inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1456 c.c.

ART. 10 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL PRESTATORE)

Il prestatore prende atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 e dalle norme di attuazione vigenti presso l'Ateneo.

Il prestatore prende atto che i propri dati personali e gli elementi principali del presente contratto saranno resi pubblici sul sito web dell'Università Politecnica delle Marche.

ART. 11 (CLAUSOLA DI RINVIO)





Per quanto qui non previsto le parti rinviano alla disciplina vigente in materia, nonché agli artt. 2229 ss. c.c..

ART. 12 (FORO COMPETENTE)

Le controversie che dovessero insorgere dall'applicazione del presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Ancona.

ART. 13 (REGISTRAZIONE)

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso. I relativi importi, necessari a procedere a detta registrazione, saranno a carico della parte che con il proprio comportamento inadempiente l'avrà resa necessaria.

Ancona,

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

DI MEDICINA SPERIMENTALE E CLINICA

(Prof. Fiorenzo Conti)

IL PRESTATORE

(Dott. _____)

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. il sottoscritto approva specificamente tutto quanto previsto negli articoli **4 "EFFICACIA, DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO", 8 "INVENZIONI E SCOPERTE DEL PRESTATORE", 9 "OBBLIGO DI RISERVATEZZA", 10 "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL PRESTATORE" e 12 "FORO COMPETENTE"**.

Ancona,

II PRESTATORE

(Dott. _____)

